

Il nuovo contenuto dottrinario da darsi ai contratti portava con sè, come conseguenza, che anche la funzione dei notai assumesse da allora un aspetto più importante. Il notaio non era più solamente l'ufficiale pubblico che avesse il compito di attestare la qualità del contratto concluso, col riportare le dichiarazioni fatte dai contraenti in presenza sua e dei testimoni; era divenuto l'uomo di legge a cui spettava di dare una perfetta veste giuridica ai patti intervenuti tra le parti, tenendo conto di tutte le possibili eventualità che avrebbero potuto sorgere in futuro, in nesso al negozio concluso.

Dobbiamo però subito aggiungere che i notai, in questa loro nuova funzione, hanno spesso esagerato. Troppo imbevuti di dottrina, e forse per farne sfoggio, talvolta si sono lasciati prendere la mano dalla casuistica, di modo che anche per affari semplici e di poca entità, ci sono pervenuti dei contratti ampollosi, ripieni di clausole e di condizioni, di cui non sempre se ne afferra la portata ed il significato. Questo difetto in parte era dovuto anche al fatto che dei maestri di diritto avevano approntato per le diverse specie di contratti dei modulari, che poi venivano adoperati senza badare se, sempre, tutte le loro parti si adattassero alle esigenze dei casi concreti. Per questa ragione non sarà superfluo rammentare tanto per l'atto che ora riportiamo, quanto per certi altri che avremo occasione di vedere in seguito, che non bisogna prendere assolutamente alla lettera ogni parola in essi contenuta.

Così ad esempio nel contratto in questione, trattandosi di un affare di compravendita, sono enumerati e considerati tutti i possibili diritti e doveri di ambedue i contraenti; dato però che oggetto del contratto sono due persone, la sua lettura ci colpisce per la crudezza che ne risulta. Nella realtà, invece, i diritti del padrone sullo schiavo trovavano già nei secoli precedenti delle limitazioni nelle leggi e, più ancora, negli usi; quindi tanto più tutelato doveva

---

Questi due ultimi ricevettero anzi l'investitura di notaio a Zara, il primo, il 27 febbraio 1383 ed il secondo, il 22 agosto 1390. I nobili zaratini coprivano, invece, sia le cariche di rettori della città e di giudici nelle diverse Curie, sia quelle di podestà o di conte, tanto in altre città dalmate, quanto anche in quelle italiane. Dagli atti e documenti da me esaminati risulta ad es. che nobili zaratini ricoprirono fra il 1271 ed il 1417 le seguenti cariche fuori di Zara:

- 1271 Lumpre de Cevallellis, figlio di ser Giovanni, vice conte a Curzola;
- 1275-1284 Vito de Cerne di Mergne, podestà a Spalato;
- 1305 Ser Stefano del fu Mixa, vice podestà a Lesina e Brazza;
- 1358-1360 Stefano di Francesco, conte ad Almizza;
- 1366 Giovanni de Grisogono, « miles » a Spalato;
- 1387 Matteo del fu Giacomo de Cessamis, conte a Lesina, Brazza e Curzola;
- 1392 Guido de Matafaris, podestà a Bologna;
- 1401 Grisogono del fu ser Gregorio de Zadulinis « famosus et honorabilis civis Jadre », podestà ad Ancona;
- 1402 Giorgio di Giorgio « in jure licentiatus », conte a Traù;
- 1406 Giacomo de Raduchis « legum doctor », conte a Traù;
- 1417 Giorgio de Cedulini, conte a Spalato.